



COMUNE di CASTIGLIONE D'ORCIA

Provincia di Siena



C.C. n° 49 DEL 23/09/2005

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(FINALITA')

ART. 2

(FUNZIONI DI POLIZIA URBANA)

ART. 3

(DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO)

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 4

(SPAZI ED AREE PUBBLICHE -LUMINARIE- ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI)

ART. 5

(ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO)

ART. 6

(DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI)

ART. 7

(GIARDINI E PARCHI PUBBLICI – DIVIETI E LIMITAZIONI)

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 8

(MARCIAPIEDI E PORTICI)

ART. 9

(MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE)

ART. 10

(OPERAZIONI DI SVUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI)

ART. 11

(PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO)

ART. 12

(NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO)

ART. 13

(CONFERIMENTO E DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI)

ART. 14

(SGOMBERO NEVE)

ART. 15

(RAMI E SIEPI)

ART. 16

(PULIZIA DEI FOSSATI)

ART. 17
(ESPOSIZIONE PANNI E TAPPETI)

TITOLO 4

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART. 18
(SCARICO DELLE ACQUE)

ART. 19
(RIPARI A POZZI , CISTERNE E SIMILI)

ART. 20
(OGGETTI MOBILI)

ART. 21
(OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA, SABBIAURA E/O LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI)

ART. 22
(ACCENSIONE DI FUOCHI)

ART. 23
(UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI, RADIOTELEVISIVI E VIDEO GIOCHI)

ART. 24
(ATTIVITA' RUMOROSE SVOLTE SU SUOLO PUBBLICO)

ART. 25
(USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO)

ART. 26
(USO DEI CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE PER ALLONTANARE I VOLATILI)

TITOLO 5

ANIMALI

ART. 27
(ANIMALI DI AFFEZIONE)

ART. 28
(CUSTODIA E TUTELA DI ANIMALI)

ART. 29
(CANI)

ART. 30
(RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE)

ART. 31
(MUSERUOLE E GUINZAGLI)

ART. 32
(DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI)

ART. 33
(PARTICOLARI SITUAZIONI)

ART. 34
(TUTELA DALL'AGGRESSIVITA' DEI CANI)

ART. 35
(DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE NEL CENTRO ABITATO)

TITOLO 6

VARIE

ART. 36
(RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA)

ART. 37
(RACCOLTE DI FIRME E/O FONDI)

ART. 38
(ACCATTONAGGIO)

ART. 39
(ARTISTI DI STRADA)

ART. 40
(DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO)

ART. 41
(CONTRASSEGNI DEL COMUNE)

TITOLO 7

SANZIONI

ART. 42
(SANZIONI AMMINISTRATIVE)

TITOLO 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 43
(ENTRATA IN VIGORE)

ART. 44
(ABROGAZIONI)

ART. 45
(NORME FINALI)

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

(Funzioni di Polizia Urbana)

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

3. Il Responsabile del Servizio può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli edifici, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nei magazzini, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

5. Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze delle Autorità, attenendosi al disposto dall'art. 251 del Codice di Procedura Penale.

6. Il Comandante di P.M. potrà disporre visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; potrà ordinare l'esecuzione di opere provvisorie di primo intervento per tutelare la pubblica incolumità, la sospensione dei lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con le disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalla Autorità.

7. Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone e ove non vi provveda il trasgressore, l'agente che ha contestato l'infrazione provvederà a darne segnalazione al Comandante perché disponga con ordinanza l'eliminazione dell'ingombro o del pericolo. Le spese occorrenti saranno a totale carico del trasgressore stesso.

Art. 3

(Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento)

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, previste dal seguente regolamento, saranno

rilasciate per iscritto e accordate personalmente al titolare senza pregiudizio dei diritti dei terzi con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi, senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento dovranno essere redatte in carta legale.

Possono essere collocati sul suolo pubblico da parte di privati senza arrecare disturbo alla viabilità pedonale o veicolare, vasi e cassette di fiori; le dimensioni non potranno superare il diametro di cm. 40 per i vasi e di 40 cm di profondità per le cassette. Le piante non dovranno avere un'altezza superiore a cm 200.

Nelle vie pubbliche potranno essere appesi porta fiori che abbiano come massima profondità cm. 15; questi dovranno comunque essere ben ancorati al muro e dovranno essere prontamente rimossi nel caso in cui creino problemi alla viabilità, a semplice richiesta della Polizia Municipale.

Eventuali danni derivanti dalla collocazione di detti vasi e cassette non potranno essere in alcun caso imputati all'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni di suolo da parte delle attività commerciali sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4

(Spazi ed aree pubbliche – Luminarie - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari)

1. L'installazione di luminarie, festoni e decorazioni ispirate alle festività, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita previa comunicazione alle competenti autorità comunali. La comunicazione dovrà essere accompagnata da schizzi e/o progetti e/o descrizioni tecniche atte a consentire l'esatta individuazione del materiale utilizzato e dell'aspetto che questo assumerà una volta posto in opera allo scopo di verificarne la conformità ai criteri di carattere estetico e funzionale nonché alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

2. Negli allestimenti, con esclusione degli immobili comunali, possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o di pericolo. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 4.50 dal suolo. Ove ciò non fosse possibile vanno collocate ad una altezza tale da non intralciare in alcun modo la via pubblica. Esse, come i festoni e gli addobbi, debbono essere rimosse entro venti giorni dall'evento.

4. Chiunque esegua i lavori è tenuto a presentare la dichiarazione di conformità della ditta installatrice e un'autocertificazione con assunzione di responsabilità relativa all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei committenti o dei responsabili.

6. Le violazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca a suo giudizio insindacabile.

8. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo è ammessa l'oblazione in via breve di € 50,00 a € 300,00 ed il ripristino dei luoghi.

Art. 5

(Atti vietati su suolo pubblico)

1. Sul suolo pubblico è di norma vietato:

- a) lavare i veicoli, attrezzature ed oggetti in genere;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, lo scoppio di petardi, nonché effettuare, singolarmente o in gruppo, qualsiasi gioco che preveda l'uso di palle, palloni, freesbees e simili,
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, salvo l'uso di acqua non addizionata con solventi chimici, detersivi, ecc., senza pregiudizio o arrecare danni a terzi;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, nonché utilizzare vasche e fontane pubbliche a tal fine o per il lavaggio di cose;
- f) rimuovere o danneggiare la pavimentazione;
- g) compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- h) sdraiarsi, spogliarsi, effettuare altre operazioni di pulizia personale, compiere altri atti contrari al pubblico decoro;
- i) il getto di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti;
- l) assicurare con qualsiasi mezzo ed in qualunque maniera veicoli di ogni genere a colonnini, ringhiere e ad ogni altro manufatto;
- m) poggiare al suolo cibi e bevande, anche se conservati all'interno di contenitori sigillati, o qualunque oggetto allo scopo di utilizzarlo come piano d'appoggio, tranne che nelle aree o luoghi espressamente indicati e fatte salve specifiche concessioni per l'occupazione di suolo pubblico rilasciate a Pubblici Esercizi operanti nel territorio comunale;
- n) usare le piante come supporto a cartelli pubblicitari o a listini prezzi

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo, se applicabile, della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6

(Deturpamento di edifici pubblici e privati)

1. È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.

2. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la rimessa in pristino dei luoghi. Qualora i proprietari non provvedano all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 7

(Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni)

1. Nei giardini e parchi pubblici è, specialmente, fatto divieto di:

- a) percorrere tali aree con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati o portatori di handicap, tricicli, biciclette (se condotte con cautela e qualora non rechino danno) e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, guastare o smuovere i sedili o le panche, dormire o restarvi sdraiati sopra, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti, siepi e quant'altro faccia parte dell'arredo, gettare qualsiasi rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse.
- f) bivaccare mediante dispiegamento di attrezzature da campeggio, ristoro e simili.

2. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8

(Marciapiedi e portici)

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

3. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 9

(Manutenzione degli edifici e delle aree)

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché alla dissuasione dello stazionamento dei volatili. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree relative a corti interne, giardini e aree verdi in genere e spazi analoghi, in specie per quelle visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico.

7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se all'interno di aree private, posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, la superficie dei manufatti.

9. La violazione alle prescrizioni previste ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10. La violazione alle prescrizioni previste ai commi 2, 6 e 7 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 180,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10

(Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri)

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 240,00, fatte salve le disposizioni di legge.

Art. 11

(Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano)

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere o comunque alterare lo stato dei muri degli edifici;
- b) modificare, spostare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare dalla loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
- d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o altri elementi di segnalazione o arredo e sugli alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvo il caso che per gli stessi sia stata rilasciata apposita autorizzazione.

2. Sugli edifici privati è vietato apporre cartelli o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure o quant'altro non espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3. Sul patrimonio pubblico e privato è vietata, salvo apposito rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio competente, l'apposizione, anche mediante l'uso di sostegni (paletti od altro), di cartelli di qualunque tipologia e dimensione a qualunque scopo destinati.

4. Su tutto il territorio comunale è vietata ogni forma di volantinaggio compresa la posa sui veicoli, eccetto la consegna a mano, la posa nei pubblici esercizi e nelle cassette della posta.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino ove necessaria.

Art. 12

(Nettezza del suolo e dell'abitato)

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute in specifici regolamenti, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di cinque metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui al precedente comma, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

3. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo”.

Art 13

(Conferimento/deposito dei rifiuti solidi urbani)

1. Il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti sarà effettuato in conformità alle modalità di raccolta stabilite dall'Amministrazione Comunale per ciascuna tipologia di rifiuto.

2. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze incendiate e/o incendianti o in combustione e ogni tipo di materiale che risulta da lavorazione edilizia, demolizione o scavi.

3. E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente chiusi a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti e il deposito nei cestini portarifiuti dei sacchetti della immondizia.

4. E' assolutamente vietato in quanto pericoloso per l'incolumità degli operatori e dannoso per l'attrezzatura introdurre nel cassonetto bombole di gas o sostanze corrosive.

5. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dai contenitori dei rifiuti posti in opera dal Servizio N.U.; è altresì vietato l'incendio dei rifiuti sia in area pubblica che privata.

6. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già completamente pieno; l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore sia chiuso.

7. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

8. Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato mediante sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, siringhe ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

9. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo, nonché il pagamento di eventuali danni arrecati a terzi..

Art. 14

(Sgombero neve)

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 240,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 180,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15

(Rami e siepi)

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio, riduzione dell'illuminazione pubblica, a cura dei proprietari o locatari in modo tale da riportarne la sagoma all'interno della stessa proprietà privata e comunque in modo da eliminare la situazione creatasi.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata qualora non disturbino la pubblica illuminazione.

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16

(Pulizia dei fossati)

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suddetti deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni la realizzazione e la manutenzione delle fossette di guardia che si trovano a monte delle strade.

4. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

(Esposizione di panni e tappeti)

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

2. E' vietato stendere biancheria, panni e simili alle finestre, terrazze e ringhiere qualora riducano la visibilità, la luminosità e il normale utilizzo di finestre e balconi delle abitazioni limitrofe.

3. E' vietato stendere biancheria, panni e simili alle finestre, terrazze e ringhiere nelle vie del centro storico in occasioni di manifestazioni religiose e folkloristiche.

4. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

5. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico con stendini per panni.

TITOLO 4

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18

(Scarico delle acque)

1. La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo o nel sottosuolo è regolata dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

2. Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.

3. Per l'inosservanza alle prescrizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 19

(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e provvisto di serratura ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 20

(Oggetti mobili)

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza che l'acqua coli lungo le facciate degli edifici e comunque senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 240,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

4. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 180,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21

(Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e/o lavorazione di materiali lapidei svolte all'aperto)

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura sia all'interno sia all'esterno degli edifici dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, aspiratori etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. E' fatto obbligo, durante le operazioni di lavorazione di materiali lapidei, di adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose causati dalla proiezione di polveri, schegge e affini.

5. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

6. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22

(Accensioni di fuochi)

1. E' vietato accendere fuochi in tutto il centro abitato, con l'esclusione delle aree dove non si reca disturbo al vicinato. Per le zone rurali è consentito nei limiti e con le modalità delle disposizioni di legge. Chiunque accenda fuochi dovrà avere cura di non recare disturbo ad altre persone.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

3. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 23

(Utilizzo di strumenti musicali, radiotelevisivi e videogiochi)

1. Negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private aperte al pubblico, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di videogiochi e, comunque, di tutti gli impianti di riproduzione sonora, che possano creare disturbo alla quiete pubblica nonché praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, dalle ore 13,00 alle ore 15,30 e dalle ore 01,00 alle ore 09,00 nel periodo di vigenza dell'orario solare, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,30 e dalle ore 24,00 alle ore 09,00 nel periodo di vigenza dell'orario legale, salvo nel caso di essere in possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2. I Pubblici Esercizi ed i Circoli Privati sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualunque sia la loro ubicazione all'interno del territorio comunale.

3. Il rilascio di eventuali autorizzazioni in deroga è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una relazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale abilitato ai sensi della Legge 447/95, attestante il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

4. Le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

5. Le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 2, qualora non siano ascrivibili ad infrazioni previste da leggi o regolamenti prevalenti, comportano la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 480,00 congiunta alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività del Pubblico esercizio o del Circolo Privato per un periodo di 3 giorni.

Art.24

(Attività rumorose)

1. Tutte le attività il cui esercizio comporti l'uso di macchinari ed attrezzature rumorose, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, decespugliatori, falciatrici, etc., dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. Nell'esercizio di attività che comportino l'uso di attrezzi non motorizzati ma l'utilizzazione dei quali preveda comunque l'emissione di rumori molesti, quali ad esempio martelli manuali, magli, picconi e simili, l'uso degli stessi dovrà avvenire limitando detti rumori a quanto strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni di che trattasi.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose all'interno del centro abitato, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale nei periodi turistici, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08.00 alle 19.00 dei giorni feriali. E' assolutamente vietata qualsiasi attività rumorosa nei mesi di luglio e agosto nei centri abitati dalle ore 14.00 fino alle ore 16.00.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 25

(Uso dei dispositivi antifurto)

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo all'interno del centro abitato devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 26

(Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili)

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

TITOLO 5

ANIMALI

Art. 27

(Animali di affezione)

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, ed il ripristino della normalità.

Art. 28

(Custodia e tutela degli animali)

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i loggiati, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
- e) far circolare o comunque trasportare animali pericolosi od esotici, quali quelli in uso presso circhi, spettacoli viaggianti e affini, se non rinchiusi in gabbie apposite ed idonee allo scopo.

2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1, lett. e, salvo che il fatto costituisca più grave illecito, comporta la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

4. Le violazioni alle prescrizioni di cui alle lettere a, b, c, d del comma 1 e di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29

(Cani)

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 30

(Raccolta delle deiezioni solide)

1. Gli accompagnatori negli spazi e aree pubbliche sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;

b) a fare uso per l'asportazione di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito) di materiale impermeabile.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 oltre all'asportazione delle deiezioni solide; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani.

4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti o comunque portatori di invalidità che non ne consentano l'osservanza.

Art. 31

(Museruole e guinzagli)

1. Gli accompagnatori negli spazi ed aree pubbliche, con esclusione delle aree appositamente attrezzate e segnalate da idonea cartellonistica, sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;

b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardiania di greggi e mandrie.

4. I cani, anche se muniti di museruola e di guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

5. Nel rispetto delle norme di cui ai precedenti commi è vietato l'ingresso dei cani nei parchi, giardini ed aree verdi pubbliche in genere qualora espressamente evidenziato da apposita segnaletica. Nelle aiuole l'ingresso è sempre vietato anche quando non esplicitamente evidenziato da apposita segnaletica.

6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 400.

8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500.

9. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

10. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 32

(Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati)

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno otto volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro od il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. Il Sindaco e/o il Comandante della Polizia Municipale con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

10. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300

11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 400, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500.

Art. 33

(Particolari situazioni)

1. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.

2. È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

3. Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

4. È vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

5. È vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500.

Art. 34

(Tutele dall'aggressività dei cani)

1. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10/9/2004, in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500;

b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 1000.

2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 35

(Detenzione di animali da cortile all'interno delle aree urbane)

1. Nell'area urbana è vietata l'apicoltura e la detenzione di animali da cortile.

2. Le violazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO 6

VARIE

Art. 36

(Raccolte di materiali e vendite di beneficenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale, da esibire in originale a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza.

2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 37

(Raccolta di firme e/o fondi)

1. Le raccolte di fondi e/o di firme in assenza di specifica autorizzazione, da esibire in originale a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, sono vietate in tutto il territorio comunale.

2. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato ad una richiesta di Concessione di occupazione di Suolo Pubblico.

4. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

5. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

6. L'effettuazione di una raccolta di firme e/o fondi in assenza di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 38

(Accattonaggio)

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti o utilizzando animali.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 39

(Artisti di strada)

1. Lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" fuori da feste o manifestazioni specifiche, è subordinato al rilascio di idonea autorizzazione, che dovrà essere esibita in originale a richiesta del personale di vigilanza.

2. Coloro che esercitano attività artistica esclusivamente musicale, senza che ciò comporti la sottrazione di spazio all'uso pubblico, la possono svolgere anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente limitatamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 22,00 durante l'ora solare; dalle 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle 22,00 durante l'ora legale.

3. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 40

(Divieto di campeggio libero)

1. E' vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in tutti i centri abitati e nelle vicinanze dei cimiteri comunali.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Ai Servizi della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o l'eventuale rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 41

(Contrassegni del Comune)

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere prodotti, esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimozione e/o cessazione dell'uso improprio.

TITOLO 7

SANZIONI

Art. 42

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressori.

TITOLO 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Art. 44

(Abrogazioni)

1. Il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato.

2. Sono altresì abrogate e sostituite con il presente Regolamento le ordinanze ed i provvedimenti precedenti incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 45

(Norma finale)

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione o regolamentari aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.